

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

**CONTRATTO D'APPALTO IN MODALITA' ELETTRONICA PER
LAVORI DI REALIZZAZIONE "EX NOVO" DI VIA BARBIERO TRA
VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E
PISTA CICLABILE.-----**

Prot. n. 839-----Rep. 4345

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di gennaio nella
Residenza Municipale di Mogliano Veneto.-----

Avanti a me, dott.ssa Luisa Greggio, Segretario Generale del
Comune di Mogliano Veneto, autorizzato a rogare i contratti dei
quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97, c. 4 lett. c), del D.Lgs. N.
267/2000, si sono costituite le seguenti parti: -----

COMMITTENTE:-----

Il Comune di Mogliano Veneto con sede in Piazza Caduti n. 8 C.F.
00565860269, qui rappresentato dall' Arch. Salvina Sist, Dirigente
del II° Settore "Pianificazione e Gestione del territorio, Opere e
strutture pubbliche, Viabilità ed ambiente, Sviluppo economico",
nata a Susegana il 24/05/1965, domiciliata presso la Casa
Comunale che dichiara di intervenire nel presente atto, in forza di
quanto stabilito dall'art.107, comma 3 T.U.E.L. n. 267/2000, per
dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale del Settore
Edilizia privata, Pianificazione e Gestione del Territorio, Opere e
strutture pubbliche, Viabilità, Ambiente, Sviluppo economico n. 649

del 13/10/2015, provvedimento esecutivo ai sensi di legge-----

APPALTATORE:-----

Ditta Ilsa Pacifici Remo S.p.A. con sede a San Donà di Piave (VE) in via Trezza n. 19 (P.I. 00180910275) che viene rappresentata nel presente contratto dal Sig. Mauro Pacifici, nato a San Donà di Piave (VE) il 07.01.1971, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa che rappresenta, il quale dichiara di agire in nome e per conto della ditta.

PREMESSO -----

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 01.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione "ex novo" di Via Barbiero tra via Terraglio e Via Verdi, con nuovi marciapiedi e pista ciclabile redatto dall'Arch. Alfonso Cendron con studio in Venezia, dell'importo complessivo di Euro 680.000,00= IVA compresa;-----
- con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 08.09.2015 è stato dato avvio al procedimento per l'affidamento dei lavori summenzionati ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.lgs. n. 163/2006;-----
- con lettera del 08.09.2015 sono state invitate 16 ditte;-----
- che il prezzo più basso determinato ex art. 82 del D.Lgs 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale, è stato offerto dalla ditta Ilsa Pacifici Remo S.p.A.;-----
- con Determinazione Dirigenziale n. 649 del 13.10.2015 i lavori summenzionati sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Ilsa

Pacifici Remo S.p.A. con sede a San Donà di Piave (VE) in Via Trezza n. 19, per il prezzo complessivo di € 395.222,99 oltre I.V.A.;-----

- che con verbale del 03.11.2015 il direttore dei lavori ha consegnato i lavori in pendenza del contratto all'appaltatore;-----

- che ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare della Legge n. 55 del 19.03.1990 e del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 e s.m.i. la richiesta inoltrata dal committente al Sistema informatizzato certificazione antimafia in data 23.11.2015 relativamente alla ditta Ilsa Pacifici Remo S.p.A. è stata chiusa con esito negativo, in atti al protocollo n. 41391 del 10.12.2015.-----

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori componenti della cui identità personale io Segretario sono certo, convengono e stipulano quanto segue:-----

ARTICOLO 1- OGGETTO APPALTO-----

Il Comune di Mogliano Veneto, a mezzo del costituito suo dirigente, in esecuzione della citata determinazione, affida alla ditta Ilsa Pacifici Remo S.p.A. i lavori di realizzazione "ex novo" di Via Barbiero, tra via Terraglio e via Verdi, da realizzarsi in conformità alle norme, condizioni e modalità dedotte e risultanti dal CSA e dagli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Alfonso Cendron di cui al successivo art. 23.-----

ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE-----

La ditta Ilsa Pacifici Remo S.p.A., di seguito denominata

“appaltatore”, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di accettare, come di fatto accetta, l'appalto dei lavori anzidetti e si impegna ad eseguirli in conformità ed alle condizioni tutte contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto e negli atti richiamati o allegati.-----

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO-----

L'importo contrattuale, al netto di I.V.A., ammonta a € 395.222,99 = (diconsi trecentonovantacinquemiladuecentoventidue/novantanove) di cui:-----

- a) € 370.523,78.= per lavori a corpo-----
- b) € 24.699,21.= per gli oneri per la sicurezza.-----

L'offerta presentata dall'appaltatore viene allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.-----

ARTICOLO 4 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO-----

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli articolo 53, comma 4 del Codice dei Contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9 e 119, comma 5, del Regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010.-----

ARTICOLO 5 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO -----

Ai sensi della norma dell'art. 26-ter della L. 98/2013 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà erogata su richiesta dell'appaltatore e dopo presentazione di regolare fattura, in seguito alla formale consegna dei lavori, anche

nel caso l'Amministrazione dovesse procedere ad una consegna parziale, come previsto dall'art. 11 c. 9 del D.Lgs. n. 163/2006.-----

Ai sensi dell'art. 43 del medesimo Capitolato, in corso d'opera saranno corrisposti all'appaltatore pagamenti in acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungeranno, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta per infortuni, un importo non inferiore a Euro 100.000,00.-----

Il Committente provvederà alla liquidazione del certificato di pagamento entro i trenta giorni successivi al suo deposito presso gli uffici comunali, mediante emissione di mandato e previa presentazione, da parte dell'appaltatore, della fattura.-----

Il pagamento del saldo verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori, la redazione del conto finale e dopo la certificazione del Direttore dei lavori in merito alla corretta e regolare esecuzione dei lavori stessi.--

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 43 comma 2 del CSA, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.-----

ARTICOLO 6 - RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO-----

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 43 del C.S.A. e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia

emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo, trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.-----

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..-----

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 44 comma 3 del C.S.A., per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.-----

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma precedente, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.-----

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-----

E' vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma;

ogni atto contrario è nullo di diritto.-----

**ARTICOLO 8 – PROTOCOLLO DI LEGALITA' E TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI-----**

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07.09.2015 e a cui il Comune di Mogliano Veneto ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 15.12.2015 al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.-----

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analoga clausola viene inserita dall'appaltatore nel contratto di subappalto o in altro suo contratto di cui all'allegato 1 lett. A) del Protocollo di legalità con la precisazione che l'omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.-----

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Committente e alla Prefettura, dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi

sociali o dei dirigenti dell'impresa.-----

L'appaltatore si obbliga a nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere per lo svolgimento dell'appalto (Allegato 1, lett. C) al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011.-----

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e i subcontraenti del presente appalto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva ai pagamenti relativi all'opera in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto devono essere registrati sul conto corrente dedicato, riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al precedente periodo, il codice unico di progetto (CUP) salvo le eccezioni previste dalla legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. -----

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa il presente contratto è risolto immediatamente di diritto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.-----

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, con la precisazione che la violazione di tali obblighi comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.-----

Le parti si danno atto che il codice identificativo gara (CIG) di questo appalto è il seguente: 6386500286 mentre il codice unico di progetto (CUP) è E61B14000380004.-----

ARTICOLO 9 - CONSEGNA DEI LAVORI-----

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, come da verbale del 03.11.2015.-----

L'appaltatore dovrà trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei

lavori, la documentazione di cui all'art. 30 del CSA.-----

**ARTICOLO 10 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI
LAVORI- PENALE PER IL RITARDO – SOSPENSIONI -
PROROGHE-----**

Secondo quanto previsto dall'art. 31 del C.S.A., il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.-----

Nel calcolo del tempo utile contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati, questi ultimi, in trenta giorni.-----

Nel rispetto dell'art. 145 del Regolamento generale la pena pecuniaria è fissata nella percentuale dell'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori e in ogni caso non potrà superare un decimo dell'importo contrattuale, salvo il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 59 del C.S.A.-----

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:-----

1) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;-----,

2) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;-----

3) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati;-----

4) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all'art. 34 del capitolato speciale d'appalto;-----

La penale irrogata ai sensi del comma precedente punti 1 e 2 è disapplicata, e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 34 del CSA;-----

La penale di cui al comma 2 punti 1 e 2 è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2 punto 3 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.-----

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.-----

Per le sospensioni e le proroghe si richiamano l'art. 32 del capitolato speciale d'appalto, l'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e, per quanto compatibili, l'art. 133 del regolamento generale e gli artt. 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.-----

ARTICOLO 11- ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE-----

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato

speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.-----

In particolare, a norma dell'art. 41 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, l'appaltatore dovrà predisporre ed esporre in ciascuna strada interessata dai lavori di asfaltature un esemplare del cartello indicatore, con dimensioni da concordare con il R.U.P. e la Direzione Lavori, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. del 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché i nominativi del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza, curandone i necessari aggiornamenti periodici.-----

In particolare, inoltre, l'appaltatore dovrà, ad inizio lavori, comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti sensibili di cui all'Allegato 1 lett. A), che forma parte integrante del Protocollo di Legalità sottoscritto il 07.09.2015, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.-----

ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA-----

L'appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, devono osservare le norme e

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali per settore di attività, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4 del Regolamento generale.-----

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.-----

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, qualora il soggetto invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.-----

ARTICOLO 13- SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE-----

L'Appaltatore con la firma sul presente contratto dichiara di aver presentato un piano operativo per la sicurezza al Committente secondo quanto previsto nel C.S.A.-----

Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

I lavori saranno eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei (D.Lgs. 09.04.2008 n.81).-----

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO -----

L'appaltatore all'atto dell'offerta ha dichiarato di volersi avvalere della possibilità di subappaltare le seguenti opere della categoria prevalente OG3:-----

- segnaletica ed impianto di cantiere;-----

- noli a caldo automezzi, mezzi di sollevamento e macchine operatrici;-----

- demolizioni: estirpazione ceppaie, demolizione di manufatti in genere, fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, demolizione di sovrastruttura stradale, conferimento a discarica, rimozione corpi illuminanti ed arredo;-----

- realizzazione di scavi, rinterri e fondazioni stradali: scavo di sbancamento, fornitura e stesa di materiale proveniente da cave di prestito per la formazione di rilevati, fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato, geotessile;-----

- realizzazione di asfalti e pavimentazioni: fornitura e stesa di conglomerato bituminoso (asfalto colorato, bynder, asfalto stampato e trattamento con resinatura, manto d'usura), fornitura e posa di masselli autobloccanti e grigliato in cls, fornitura e posa di cordolo in

acciaio cor-ten;-----

- realizzazione di recinzioni: scavo a terra in sezione, getto magrone di sottofondazione, fornitura e getto di cls per fondazioni ed elevazioni, fornitura e posa di ferro d'armo, spostamento di cancello esistente;-----

- segnaletica e barriere: realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale, smontaggio o montaggio segnaletica esistente;-----

- sistemazione a verde: sistemazione di terreno da coltivo, semina di tappeto erboso, messa a dimora piante;-----

- realizzazione della linea di illuminazione pubblica mediante: scavo terra in sezione, fornitura e posa in opera di cavidotti, rinterri e ritombamenti, fornitura e posa di pozzetti rompitratta e plinti in cls, cavi elettrici, corda di rame, punti luce decorativi;-----

- realizzazione di rete per lo smaltimento delle acque meteoriche: scavo terra in sezione, fornitura e posa di tubazioni in Pvc o cls, rinterri e ritombamenti, fornitura e posa di pozzetti in cls e di manufatti in ghisa;-----

- realizzazione opere idriche: scavo terra in sezione, posa di tubazioni in polietilene fornite da Veritas, ritombamenti;-----

- realizzazione arredo urbano;-----

- fornitura e posa in opera di: materiali vari per la realizzazione delle opere sopra indicate e/o previste nel computo metrico.-----

L'appaltatore ha dichiarato, inoltre, che intende subappaltare relativamente alla categoria scorporabile OG10 quota parte, nel limite massimo del 100% delle relative lavorazioni.-----

L'appaltatore dichiara di accettare quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del C.S.A.-----

Inoltre, l'appaltatore dovrà trasmettere i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'I.N.A.I.L. (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici.-----

L'appaltatore, durante la fase dell'esecuzione dell'appalto, dovrà trasmettere al Committente la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.-----

ARTICOLO 15 - FINANZIAMENTO LAVORI E MODALITA' DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO-----

Il Comune dà atto che i lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio. I pagamenti saranno effettuati dalla Tesoreria comunale con accredito sul c/c bancario intestato all'appaltatore che sarà indicato sulla fattura emessa a fronte dei pagamenti.-----

ARTICOLO 16 - GARANZIE-----

L'appaltatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto d'appalto e relativi allegati, a sopportare le spese e sottostare alle

penali previste.-----

A garanzia degli obblighi inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme del C.C.N.L. e delle leggi e regolamenti sulla tutela, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 77460122 stipulata con Allianz Assicurazioni S.p.A. di euro 37.546,18 rilasciata il 27.10.2015 pari al 9,5% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, dimezzato in quanto la ditta è in possesso dell'attestazione Uni en Iso 9001:2008.-----

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.-----

La ditta ha altresì trasmesso ai sensi dell'art. 129 del Dlgs n. 163/2006 la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili (contractors' all risks) n. 077460121 del 27.10.2015 stipulata con Allianz Assicurazioni S.p.A., agenzia di San Donà di Piave.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-----

La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dal C.S.A., agli artt. 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le modalità di cui

all'art.138 della stessa disposizione normativa.-----

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di quindici giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:-----

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;-----
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;-----
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;-----
- d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;-----
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;-----
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;-----
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;-----
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;-----

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 25 e 26 del C.S.A., integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;-----

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.-----

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti della ditta appaltatrice (contraente) e/o della ditta ausiliaria in caso di avvalimento. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa appaltatrice, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Analoga clausola viene inserita dall'appaltatore nel contratto di subappalto o in altro suo contratto di cui all'allegato 1 lett. a) del Protocollo di legalità.-----

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente altresì nei seguenti casi:-----

a) omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;-----

b) inadempimenti agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136;-----

c) omessa comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura dei tentativi di concussione. L'inadempimento da parte dell'appaltatore a tale obbligo darà luogo alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto stesso, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;-----

d) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p..-----

Nei casi di cui alle lettere c) e d) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.-----

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.-----

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a trenta giorni naturali

consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del Codice dei Contratti.-----

Le modalità con cui verrà comunicata la risoluzione del contratto sono indicate all'art. 60 del C.S.A.-----

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE-----

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile unico del procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..-----

Ove non si perfezioni l'accordo bonario, e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sarà deferita alla cognizione della competente AGO. Il foro competente è quello di Treviso.-----

ARTICOLO 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE-----

L'appaltatore dichiara di eleggere, ai fini del presente atto ed ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, il suo domicilio legale presso la sede legale a San Donà di Piave (VE) in Via Trezza n. 19.-----

ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI-----

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della

società appaltatrice. -----

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. -----

ART. 22 - DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI.-----

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia. -----

ARTICOLO 23 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.-----

Per quanto qui non contemplato si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge, regolamenti e capitolati che disciplinano gli appalti di opere e provviste per conto dello Stato.-----

In particolare le parti fanno esplicito riferimento e rinvio al D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture", al D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163/2006, recante "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CER e 2004/18/CE", al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici e successive modificazioni" per quanto applicabile. Le parti dichiarano di conoscere ed approvare in ogni loro parte, come da apposita sottoscrizione, i seguenti documenti facenti parte integrante del presente contratto:-----

- Capitolato Speciale d'Appalto e quadro d'incidenza manodopera;---
- Capitolato prescrizioni tecniche di dettaglio opere di pubblica illuminazione;-----
- Offerta economica;-----

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto e vengono sottoscritti per accettazione, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti depositati agli atti della stazione appaltante:-----

Relazioni ed elaborati grafici progettuali di cui all'art. 3 tabella 3 del capitolato speciale d'appalto;-----

- Elenchi prezzi di cui all'art. 3 tabella 3 del capitolato speciale d'appalto;-----

- Piano di sicurezza e coordinamento;-----

- Piano operativo di sicurezza;-----

- Cronoprogramma;-----

E richiesto dall'Amministrazione comunale, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 23 pagine a video fino a questo punto, dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, anche per quanto riguarda espressamente la sottoscrizione delle clausole vessatorie più sotto indicate, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLGS 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del

DPCM 22 febbraio 2013. -----

Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali mi hanno dichiarato di averne già presa visione. -----

In presenza delle parti io Segretario ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.-----

Il Dirigente del Settore

Il legale rappresentante

Arch. Salvina Sist

Sig. Mauro Pacifici

Il Segretario Generale

Dott.ssa Luisa Greggio

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approvano espressamente gli articoli 5-6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 del presente contratto.--

Il Dirigente del Settore

Il legale rappresentante

Arch. Salvina Sist

Sig. Mauro Pacifici

Il Segretario Generale

Dott.ssa Luisa Greggio